



Stato della tecnica: apparecchi per il raffreddamento o il riscaldamento di processi, compresi deumidificatori e asciugatrici

Stato: 1° gennaio 2025¹

N° d'incarto: O452-2529

Situazione iniziale

La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di apparecchi² per il raffreddamento o il riscaldamento di processi, compresi deumidificatori e asciugatrici che utilizzano sostanze stabili nell'aria, sono vietate secondo l'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Delle deroghe esistono a tali divieti secondo l'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim se:

- secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima, e
- sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

L'allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim regola le disposizioni transitorie per la fabbricazione, l'importazione, la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi in seguito ad un cambiamento dello stato della tecnica (e, di conseguenza, a seguito del quale non è più soddisfatta la condizione per la deroga di cui all'allegato 2.10, numero 2.2, capoverso 2, lettera a ORRPChim):

- fabbricazione e importazione: 6 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica.
- messa a disposizione e fornitura a terzi: 12 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica.

Il presente documento descrive lo stato della tecnica che costituisce la base per le eccezioni e le disposizioni transitorie menzionate più in alto. Questo stato della tecnica si basa sulle conoscenze attualmente disponibili ed è stato stabilito con le seguenti associazioni professionali (in ordine alfabetico):

Association Suisse du Froid; Associazione professionale svizzera delle pompe di calore (APP); Associazione Ticinese Frigoristi; Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec); Electrosuisse Comitato Tecnico 61; Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA); Schweizerischer Verband für Kältetechnik (SVK); Verband für die Förderung der Raumluft-Wäschetrockner (VRWT).

Ulteriori informazioni sullo stato della tecnica possono essere richieste via e-mail all'indirizzo chemicals@bafu.admin.ch.

¹ Lo stato della tecnica in questo documento corrisponde a quello del 1° gennaio 2022; è stata aggiornata solo la categorizzazione dei dispositivi in base alla modifica del regolamento del 27 novembre 2024 (RU 2024 745).

² Per la differenziazione tra apparecchi e impianti, si veda il [sito dell'UFAM sui prodotti refrigeranti](#)

Definizione dello stato della tecnica per gli apparecchi per il raffreddamento o il riscaldamento di processi, compresi deumidificatori e asciugatrici

Secondo l'attuale stato della tecnica, esistono alternative ai seguenti apparecchi che utilizzano prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Questi apparecchi non possono più essere fabbricati, importati o immessi sul mercato dopo la data limite indicata.

Apparecchi per il raffreddamento o il riscaldamento di processi contenenti prodotti refrigeranti stabili nell'aria	Data della modifica dello stato della tecnica	Data limite per la fabbricazione e l'importazione	Data limite per la messa a disposizione e la fornitura
Nuove macchine per il ghiaccio (p.es. cubetti, granuli, pepite, scaglie, blocchi) con una capacità fino a 250 kg di ghiaccio al giorno ³	01.07.2019	01.01.2020	01.07.2020
Nuovi abbattitori e abbattitori rapidi che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 2500			
Nuovi abbattitori e abbattitori rapidi che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 1500.	01.01.2022	01.07.2022	01.01.2023

Apparecchi per deumidificazione e asciugatura contenenti prodotti refrigeranti stabili nell'aria	Data della modifica dello stato della tecnica	Data limite per la fabbricazione e l'importazione	Data limite per la messa a disposizione e la fornitura
Nuovi deumidificatori mobili con capacità di deumidificazione massima fino a 30 litri in 24 ore (a 30°C e 80% di umidità relativa) che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 1500 ⁴	01.01.2022	01.07.2022	01.01.2023
Nuove asciugatrici a pompa di calore con una capacità di asciugatura fino a 4 kg all'ora (programma standard a pieno carico)			
Nuove asciugatrici ad aria ambiente per carichi di biancheria fino a 20 kg che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 1800	01.01.2023	01.07.2023	01.01.2024
Nuovi deumidificatori mobili con capacità di deumidificazione massima fino a 30 litri in 24 ore (a 30°C e 80% di umidità relativa) ⁵			

³ Macchine per il ghiaccio con capacità maggiori possono essere abbinate ad un impianto centrale a CO₂.

⁴ Condizione per il potenziale di riscaldamento globale aggiornato retroattivamente nel luglio 2022

⁵ La data della modifica dello stato della tecnica è fissata a luglio 2022.